

Educazione civica e avvio dell'anno scolastico 2020/2021

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell'a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica; nella scuola dell'infanzia, invece, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

Per effetto della legge **sono abrogati** l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (avvio delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione») e il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»).

L'art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92* dispone che *per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curriculum di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.*

L'art. 4 del D.M. prevede misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio da parte del MI destinate a quella che viene definita la *fase di prima attuazione* (2020/2022). Formazione e accompagnamento avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale docente; il monitoraggio di quanto svolto dalle scuole sarà attuato secondo tempi, forme e modalità definite dal MI stesso. Gli esiti di tali attività porteranno nell'anno scolastico 2022/2023 all'integrazione nelle Linee guida dei traguardi di sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento e dei risultati attesi che saranno definiti sulla base delle esperienze maturate nelle singole scuole. Solo dall'anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal MI.

Per l'introduzione nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica la legge di attuazione specifica che **l'orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.** La scuola, per raggiungere tale



orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum. Tale inserimento non può apportare *incrementi o modifiche all'organico del personale scolastico né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dalla norma.*

Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospectivo e lo sviluppo di processi di interconnessione tra i saperi.

Per predisporre l'introduzione dell'educazione civica nel curriculum di istituto, azione complessa per la quale è necessario il passaggio dal Collegio dei Docenti per le modifiche da apportare al PTOF prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, le scuole dovranno attivarsi per tempo per porre in essere le modalità operative più consone a tale operazione (vedasi riunioni dipartimentali, consigli di classe, gruppi di lavoro...) e utilizzare gli strumenti che meglio possano supportarne l'inserimento (analisi disciplinare, temporizzazione dei temi, applicazione di principi di gradualità, progressività e consolidamento delle competenze o successione di fasi distinte...). È necessario, allora, che guardando al curriculum verticale e all'ipotesi di un sistema formativo integrato, ogni scuola stabilisca, anno per anno e classe per classe:

- chi insegnerà l'educazione civica (come riportato nelle Linee guida, in via ordinaria le ore sono svolte, *nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l'insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe*)
- se utilizzare le quote di autonomia (a invarianza di organico e senza *pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell'insegnamento all'interno del team docente e del Consiglio di Classe*)
- quali delle tre tematiche previste dalla legge saranno trattate più approfonditamente (il contesto, ad esempio, può spingere a prestare particolare attenzione all'area Costituzione, diritto, legalità e solidarietà oppure a quella dello sviluppo sostenibile)
- come curare le tematiche sulla didattica per competenze.

Inoltre, alla luce del D.M. 35/2020, la scuola dovrà definire, nella sua autonomia, i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in attesa dell'armonizzazione nazionale del 2022/2023. Le Linee guida, a tal proposito, ribadiscono che *il Collegio dei Docenti, nell'osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede **nell'esercizio dell'autonomia di sperimentazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n.275/1999**, ad integrare nel curriculum di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l'educazione civica utilizzando per la loro attuazione l'organico dell'autonomia.*



Spetta sempre al Collegio dei docenti integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti presenti nel PTOF individuando specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'educazione civica e strumenti condivisi di rilevazione.

Si tratta di operazioni che impongono al dirigente scolastico di manifestare la sua leadership educativa e di esplicitare capacità gestionale ottimizzando le risorse e individuando oculatamente le responsabilità e i task di ciascun attore.

Facendo riferimento alla L. 92/2019, riportiamo di seguito le informazioni essenziali per un primo inquadramento delle attività da porre in essere.

Scuola dell'infanzia /(art. 2, c. 1)

In questo segmento è previsto l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

Scuole del primo ciclo (art. 2, cc. 4, 5 e 8)

Chi è il titolare dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica?

L'insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum, avvalendosi delle risorse dell'organico dell'autonomia.

Chi coordina?

Per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento per lo svolgimento dei quali *non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.*

Scuole del secondo ciclo (art. 2, cc. 4 e 5)

Chi è il titolare dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica?

L'insegnamento viene affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, se presenti nell'organico dell'autonomia. Diversamente è la scuola, nella sua autonomia, ad affidare l'insegnamento, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum, avvalendosi delle risorse dell'organico dell'autonomia.

Le Linee Guida, integrando la norma, riportano che, *qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell'autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell'educazione civica all'interno della quota oraria settimanale, o all'interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell'educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.*

Chi coordina?

Anche nelle scuole del secondo ciclo per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, la scuola ne individua uno con compiti di coordinamento senza che siano dovuti *compensi, indennità, rimborsi di spese o altri*



emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La valutazione dell'educazione civica (art. 2, c. 6)

L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal d.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Le Linee guida recepiscono la novità normativa introdotta per gli alunni della scuola primaria ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Il docente coordinatore propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo, sulla base dei criteri valutativi indicati nel PTOF, da riportare nel documento di valutazione.

Il voto (o giudizio) di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (art. 3, c. 1)

A differenza di quanto riportato nel testo di legge, ovvero che il MI avrebbe emanato le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica per individuare *specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con: le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari; le Indicazioni nazionali per i licei; le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti*, il D.M. 35/2020 rimanda all'anno scolastico 2022/2023 tale individuazione, in attesa degli esiti del monitoraggio delle attività svolte dalle scuole nei due anni scolastici precedenti.

Tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d)

Le tematiche oggetto dell'insegnamento di educazione civica sono:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale (l'articolo 5 approfondisce questa tematica);
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile;



Un insegnamento «contenitore» per una visione integrata (art. 3, c. 2);
Rientrano nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

Formazione del personale docente (art. 6)

A livello nazionale

Dall'anno 2020, come ribadito anche all'art. 4 del D.M. 35/2020, è prevista la formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica all'interno del Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, c. 124 della L. 107/2015.

A livello locale

Le scuole, una volta individuati i loro bisogni formativi, possono promuovere accordi di rete e specifici accordi in ambito territoriale.

Scuola e famiglia (art. 7)

La norma prevede che il Patto educativo di corresponsabilità sia esteso anche alla scuola primaria. Per rafforzare la collaborazione con le famiglie tale documento può essere integrato con elementi che valorizzino l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e sensibilizzino gli studenti alla cittadinanza responsabile.

La legge ha abolito gli articoli da 412 a 414 del Regio decreto del 1928 sulle note sul registro e sulle sanzioni disciplinari per i bambini della primaria al fine di allineare questo segmento scolastico alla normativa della secondaria.

Scuola e territorio (art. 8)

È data facoltà alle scuole, nell'ambito della loro autonomia, di avviare esperienze extra-scolastiche per integrare e/o potenziare l'insegnamento dell'educazione civica tramite la costituzione di reti anche di durata pluriennale con:

- altri soggetti istituzionali;
- con il mondo del volontariato e del Terzo settore;
- con i comuni (*su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi*).